

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI LEGALI E PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI DEL COMUNE
DI NURRI.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del
24.11.2016**

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

Art. 2 - Elenco degli Avvocati esterni. Formazione ed aggiornamento.

Art. 3 - Articolazione dell'elenco degli Avvocati esterni.

Art. 4 - Domanda d'iscrizione nell'elenco degli Avvocati esterni.

Art. 5 - Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarichi.

Art. 6 - Disciplinare d'incarico.

Art. 7 - Registro degli incarichi giudiziali.

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco degli Avvocati esterni.

Art. 9 - Tutela della privacy.

Art. 10 - Pubblicità.

Art. 11 - Norme di rinvio.

COMUNE DI NURRI

(Provincia di Cagliari)

Regolamento per il conferimento degli incarichi legali e per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni del Comune di Nurri.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, in coerenza con l'art. 4 del d.lgs. n° 50 del 2016 e, quindi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni, attraverso cui il Comune di Nurri, considerata l'assenza di un'Avvocatura interna per carenza di specifiche figure professionali, procede all'affidamento degli incarichi legali per resistere o promuovere liti ai fini della tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza; il presente regolamento trova applicazione anche nei casi in cui il Comune di Nurri debba conferire un incarico per la difesa delle proprie ragioni in sede stragiudiziale.

3. I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno costituire un elenco degli Avvocati del Comune, secondo la disciplina dettata dal presente regolamento. L'inserimento nell'Elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

4. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000.

5. Il Comune, in ogni caso, si riserva, sulla base di adeguata motivazione, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o

complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, oppure cultori della materia.

6. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento dei servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs n° 50 del 2016, con riferimento ai quali si applica integralmente la disciplina del citato decreto legislativo.

Art. 2 – Elenco degli Avvocati esterni. Formazione ed aggiornamento.

1. Potranno chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti, singoli o associati, iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni ed esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'elenco è articolato in più sottosezioni, ciascuna corrispondente ad una specifica tipologia di contenzioso, come previsto nel successivo articolo.

2. Per l'affidamento di incarichi finalizzati alla difesa stragiudiziale, l'Amministrazione potrà individuare il professionista attingendo da qualsiasi delle sottosezioni, ferma restando la necessità della corrispondenza tra la materia oggetto della controversia stragiudiziale e le specifiche competenze del legale individuato.

3. La tenuta dell'elenco sarà curata dal personale dell'area amministrativa, il quale provvederà anche al relativo aggiornamento.

4. L'elenco degli Avvocati formato presso questo Comune sarà sottoposto ad aggiornamento annuale, con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati al Responsabile dell'Area amministrativa, a seguito di pubblicazione di apposito avviso.

5. L'avviso, entro il 31 gennaio di ogni anno, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sarà comunicato all'Ordine degli Avvocati di Cagliari affinché ne dia massima diffusione ai propri iscritti.

6. Le domande di iscrizione potranno pervenire, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Nurri, del predetto avviso.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Responsabile dell'Area amministrativa provvederà all'aggiornamento dell'elenco degli Avvocati esterni, previo esame delle domande inoltrate. L'elenco, quindi, sarà valido ed utilizzato per tutto l'anno ed, in ogni caso, fino al suo successivo aggiornamento, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità descritte nel presente articolo.

8. I professionisti che faranno pervenire le loro domande di iscrizione oltre il termine di trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune di Nurri, non potranno essere inseriti nell'elenco e, se interessati ad essere inseriti per l'anno successivo, avranno l'onere di ripresentare la relativa domanda d'iscrizione.

9. Sarà cura del professionista già iscritto nell'elenco provvedere ad inviare, qualora lo ritenga

opportuno, un nuovo curriculum; in difetto, in sede di revisione, si continuerà a valutare il professionista sulla base del curriculum già acquisito agli atti.

Art. 3 - Articolazione dell'elenco degli Avvocati esterni.

1. L'elenco è strutturato in quattro sezioni.
2. La prima sezione comprende il contenzioso civile e lavoristico, la seconda il contenzioso amministrativo, la terza il contenzioso penale e la quarta il contenzioso tributario.
3. A ciascuna sezione corrisponde il contenzioso che si svolge dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, nell'ambito dei vari gradi di giudizio previsti dall'ordinamento.

Art. 4 - Domanda d'iscrizione nell'elenco degli Avvocati esterni.

1. Ciascun professionista che richiede l'iscrizione all'elenco degli avvocati esterni, potrà chiedere di essere iscritto a non più di due sezioni dello stesso.
2. La domanda d'iscrizione deve essere redatta e sottoscritta dal professionista, il quale avrà cura di indicare se si tratta di uno studio associato, e dovrà contenere la documentazione richiesta nell'avviso che, in occasione della costituzione dell'elenco e dei suoi successivi aggiornamenti, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. La domanda conterrà le dichiarazioni dei requisiti di partecipazione, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e l'elenco dei documenti allegati. Il Responsabile dell'Area amministrativa, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti oggetto di autocertificazione, sia dei titoli ed esperienze maturate che sono state dichiarate nella domanda.
3. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante non verrà incluso nell'elenco, ovvero, se già inserito, sarà escluso.
4. Le domande potranno pervenire presso gli uffici comunali:
 - a) a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.nurri.ca.it;
 - b) a mano, oppure a mezzo corriere o servizio postale presso il protocollo dell'Ente, durante l'orario di ricevimento, in plico chiuso e riportante la seguente dicitura: *“Domanda di iscrizione nell'elenco degli Avvocati esterni del Comune per il conferimento di incarichi legali”*.
5. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotti, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta. L'iscrizione nell'elenco o il suo motivato diniego è disposta dal Responsabile dell'area amministrativa, le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai legali interessati. L'elenco formato verrà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa.

Art. 5 - Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarichi.

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, autorizza la proposizione di cause e ricorsi, ovvero la costituzione in giudizio che da terzi siano stati incardinati, sulla base di una relazione che deve essere redatta dal responsabile del servizio, di volta in volta competente in ragione della materia oggetto della controversia.

2. Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, è il legale rappresentante del Comune ed, in quanto tale, è competente a conferire il mandato al legale, attraverso la sottoscrizione della procura alle liti.

3. L'individuazione del professionista da incaricare avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n° 50 del 2016, della disciplina dettata dal presente regolamento e sulla base di criteri che, a solo titolo esemplificativo, si riportano di seguito:

a) esperienze risultanti dal curriculum, in relazione alla tipologia del giudizio per cui si procede ad incarico;

b) casi di evidente consequenzialità (ad esempio nelle ipotesi di impugnazioni) e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

c) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;

d) puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali già affidati.

4. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 6 - Disciplinare d'incarico.

1. Gli incarichi legali sono regolati da apposito disciplinare, il cui schema sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa.

2. Il disciplinare di cui al precedente comma dovrà espressamente contenere il valore della causa e la determinazione degli onorari e dei diritti del professionista, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con riferimento agli scaglioni e parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

3. Il compenso del professionista, ferme restando le ipotesi di particolare complessità del contenzioso, con riferimento alle quali, nei limiti di cui al D.M. 55/2014 e previa adeguata motivazione, si potrà prevedere un aumento, sarà determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento, di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al DM n. 55/2014.

4. Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell'importo stabilito per

il giudizio principale. La maggiorazione dell'importo massimo del compenso nella misura del 20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti, fatto salvo eventuale diverso accordo con il professionista.

5. L'importo dell'onorario concordato sarà ridotto del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio e del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.

6. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.

7. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dall'art. 8, non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata;

8. Gli obblighi del professionista incaricato sono:

a) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);

b) aggiornare l'Ente sulle attività svolte e sul rischio soccombenza per consentire di accantonare le risorse necessarie in caso di soccombenza

c) relazionare circa le udienze tenute indicando le date di rinvio;

d) richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di contenere le spese legali ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;

e) predisposizione eventuale di atto di transazione se consigliato dal legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo Stesso;

f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

9. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente con rimborso delle spese sostenute.

Art. 7 - Registro degli incarichi giudiziari.

1. Presso l'Ufficio Area Amministrativa del Comune è istituito, tenuto ed aggiornato il registro degli incarichi giudiziari e stragiudiziali conferiti, nel quale devono essere annotati:

a) le generalità del professionista;

b) l'oggetto sintetico dell'incarico;

c) gli estremi dell'atto d'incarico;

d) i corrispondenti oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate).

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco degli Avvocati esterni.

1. Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

2. Inoltre, la cancellazione dei professionisti o degli studi associati è disposta, con apposito provvedimento, dal Responsabile dell'Area amministrativa nei casi in cui essi:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitti di interessi;
- e) si siano resi responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati. Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito quando sia decorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

Art. 9 - Tutela della privacy.

1. Ai sensi del d.lgs. n°196 del 2003, i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea ed informatizzata da parte dell'Ufficio competente e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura in oggetto, ovvero per gli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà il Responsabile dell'Area amministrativa, quale responsabile del procedimento in oggetto.

Art. 10 – Pubblicità.

1. Per l'iscrizione nell'Elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali la pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio on-line, sulla home page del sito istituzionale dell'Amministrazione e l'informazione agli ordini professionali.

Art. 11 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice deontologico forense e al disciplinare d'incarico.